



## COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

### **Settore Urbanistica – Ambiente – Polizia Locale**

Viale Resistenza n. 2, 29010 Sarmato, Piacenza

Tel. 0523.848098 fax 0523.887784

E mail [urbanistica@comune.sarmato.pc.it](mailto:urbanistica@comune.sarmato.pc.it)

Prot. nr. 8405/2024

Sarmato lì 26 Settembre 2024

Spett.le

ARPAE

Servizio Autorizzazione e Concessioni

[aoppc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppc@cert.arpa.emr.it)

#### Riferimento Sinadoc 19032/2024

**Oggetto: Procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agro-industriali e reflui zootecnici con capacità produttiva pari a 500 Smc/h in Comune di SARMATO (PC) – Società APIS PC1 società agricola s.r.l.**

#### **PARERE MOTIVATO DI COMPETENZA**

Permesso che il sig. Sinha Thomas in qualità di legale rappresentante della Società APIS PC1 società agricola s.r.l. con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ) Vicolo del Bersaglio, n. 30 CAP 39100, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la "Costruzione ed esercizio di impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agro-industriali e reflui zootecnici con capacità produttiva pari a 500 Smc/h", da localizzarsi nel Comune di Sarmato in Provincia di Piacenza

#### **Preso atto**

- di quanto trasmesso con nota assunta agli atti il 26/06/2024 con protocollo n. 5858
- di quanto trasmesso con nota assunta agli atti il 27/06/2024 con protocollo n. 5921
- dell'indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima,
- della nota dell'ente scrivente di cui al prot. nr. 6307/2024 del 10/07/2024 con cui venivano richiesti integrazioni e chiarimenti in merito alla procedura in parola
- di quanto trasmesso con nota assunta agli atti il 18/07/2024 con protocollo n. 6524

- delle integrazioni trasmesse con nota assunta agli atti con proto. 7559/2024 del 30/08/2024

Richiamate tutte le comunicazioni intercorse tra gli enti, non dettagliatamente riportate;

Richiamata la nota dell'Amministrazione Comunale di Sarmato trasmessa agli enti coinvolti nella procedura con prot. n. 8366 del 26/09/2024, con cui vengo portate all'attenzione della Conferenza dei Servizi osservazioni e perplessità in merito alla realizzazione dell'impianto in parola;

Premesso che il Comune di Sarmato ha incaricato C.R.P.A. Soc. Cons. p.A, Centro Ricerche Produzioni Animali, con sede in viale Timavo, 43/2 a Reggio Emilia, di svolgere un servizio di supporto tecnico scientifico all'ufficio tecnico comunale per valutazione impianto biometano;

Richiamato il parere tecnico fornito a codesto Ente da C.R.P.A., assunto agli atti con prot. n. 8380 del 26/09/2024, ed inviato agli enti coinvolti nella procedura con nota prot. n. 8385 del 26/09/2024;

Richiamato il parere del Settore Governo e Qualità del Territorio della Regione Emilia Romagna, a firma del Dott. Santagelo, prot. 20/09/2024.1034567.U., assunto agli atti con prot. n. 8215 del 21/09/2024;

Preso atto che il rilascio dell'autorizzazione, a conclusione del procedimento unico, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e avrà valenza di variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti del Comune di Sarmato per la localizzazione del metanodotto di connessione e delle relative fasce di rispetto, per l'apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità dell'infrastruttura, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 387/2003 e dal DPR 327/2001;

Acclarato che entro il termine perentorio del 27/09/2024 (così come rideterminato a seguito delle concesse proroghe) l'Amministrazione Comunale di Sarmato, coinvolta nella procedura, è tenuta a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza e che tali determinazioni debbano essere in termini di assenso o dissenso congruamente motivati, indicando ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Preso atto che la mancata comunicazione delle determinazioni di cui sopra entro tale termine, ovvero, la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni (cfr. art. 14-bis L. 241/1990), fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi;

Fatte salve le valutazioni di competenza di ARPAE rispetto all'ammissibilità dell'impianto per la produzione di biometano sulla base della normativa vigente;

Appurato che la competenza formale e tecnica della procedura in oggetto in capo all'Ente scrivente riguarda quanto elencato nelle citate note, ovvero :

- Rilascio del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01 (impianto biometano e opere connesse);
- Parere per variante agli strumenti urbanistici P.S.C. e R.U.E. (metanodotto connessione);
- Rilascio concessione scavi per realizzazione metanodotto su viabilità;
- Rilascio concessione per accesso carraio indiretto ad area impiantistica PIDA (foglio 23 mappale 1) da viabilità esistente (Via Sacchello);
- Rilascio concessione per accesso carraio all'impianto di biometano (foglio 23 mappale 1-2-3-27) da viabilità esistente (Via Dell'Innovazione);
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 (area impianto biometano ricadente parzialmente in fascia tutelata - art. 142 – c.1 - bosco);
- Assenso/valutazione sismica ai sensi della L.R. 19/2008;
- Rilascio provvedimenti di competenza per l'AUA

si riscontra quanto segue.

All'interno della procedura in esame, denominata ai fini della classificazione interna AP20/2024, sono state inoltrate due richieste di permesso di costruire assunte agli atti come endoprocedimenti denominati C03/2024, relativo alla richiesta di PdC per la "costruzione di impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agro-industriali e reflui zootecnici", e C04/2024 per la "realizzazione di un nuovo metanodotto con annesse aree impiantistiche funzionali".

**a) Rilascio del permesso di costruire C03/2024 ai sensi del D.P.R. 380/01 per "costruzione di impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agro-industriali e reflui zootecnici"**

Analizzato il progetto depositato, comprensivo delle relative integrazioni e dei relativi chiarimenti, ed analizzata la richiesta di permesso di costruire C03/2024, avanzata ai sensi del D.P.R. 380/01, per "costruzione di impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agro-industriali e reflui zootecnici" si riscontra quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di biometano su un appezzamento di terreno catastalmente individuato dai mappali 1,2,3 e 27 del foglio 23. Dal punto di vista urbanistico, i citati mappali sono classificati come territorio rurale e nello specifico come "Zone E1 – agricoltura normale" del Regolamento Edilizio Urbano, disciplinate dall'art. 3.2.21 delle NTA del R.U.E.

La classificazione di tali mappali è altresì riconducibile, con riferimento al Piano Strutturale Comunale, al "Territorio rurale", normato dal Titolo II del PSC, e agli "ambiti destrutturati" facenti parte della "rete ecologica - Elementi di rilevanza sovralocale" disciplinata dall'art. 31 delle NTA del PSC.

Si sottolinea che il comma 12 alla lettera b), del citato l'art. 31, asserisce che gli interventi infrastrutturali non sono ammissibili se non previsti da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC, motivo per cui è stata avanzata richiesta di variante urbanistica per la realizzazione dell'infrastruttura connessa all'impianto per la connessione alla rete SNAM (metanodotto).

È stata inoltrata all'ente scrivete una Richiesta di Permesso di Costruire, come endoprocedimento all'interno di una A.U., per una attività agricola in territorio rurale, è indubbio che tale richiesta possa essere accolta favorevolmente con il rilascio del PdC solo se l'impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agro-industriali e reflui zootecnici rientra tra le attività agricole.

Premesso, citando il parere regionale, che la normativa vigente in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - ed in particolare il punto 1.1. delle LINEE GUIDA approvate con il D.M. 10 settembre 2010, prevede che la realizzazione di questi ultimi sia compatibile con ogni destinazione urbanistica di zona e in particolare con quella agricola, con la conseguenza che non occorre alcuna specifica previsione di piano urbanistico per la localizzazione degli impianti stessi; e premesso quindi che, ai fini della valutazione sulla localizzazione proposta dell'impianto, si dovranno seguire i sopra citati criteri dettati dalla DAL n. 51/2011, in attuazione delle predette Linee guida statali.

Premesso inoltre che, come riporta il paragrafo 3.5 dell'atto di coordinamento tecnico in merito agli interventi di edilizia residenziale sociale (ERS) e al procedimento unico di cui all'art. 53 L.R. 24/2017, gli impianti di produzione energia FER non comportano "consumo di suolo" ai sensi dell'art. 6 della LUR.

Premesso ciò, però, è indubbio che la destinazione d'uso dell'impianto, e la sua classificazione dal punto di vista dell'attività svolta, debba ricadere tra le cosiddette "attività agricole" o ad esse riconducibili in base alle vigenti normative, affinché possa esse accolta favorevolmente la Richiesta di Permesso di Costruire, come endoprocedimento all'interno di una A.U., per una attività agricola in territorio rurale.

Dal punto di vista della localizzazione dell'impianto, con riferimento al Capitolo 3 dell'Allegato I "Energia da biogas e produzione di biometano", la realizzazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano, nelle aree considerate idonee alla localizzazione dal presente atto, è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera G del medesimo capitolo, in particolare il punto C (Dispersione insediativa) definisce dei parametri per la localizzazione di questi impianti.

La finalità delle prescrizioni contenute in questo paragrafo sono quelle di evitare la realizzazione di nuovi insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale; a tal fine la norma prevede che “ai fini della valutazione della localizzazione degli impianti nel territorio rurale, deve essere prevista, alla luce delle ragionevoli alternative, la collocazione all’interno degli insediamenti rurali esistenti, anche riutilizzando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli stessi”

Pur ritenendo che la localizzazione proposta per l’impianto in esame non si ripercuota negativamente sulla struttura consolidata del paesaggio rurale perché, di fatto, inserito in un contesto edificato (ed edificabile) a carattere produttivo del territorio urbano, considerata la natura dell’appezzamento di terreno su cui viene proposta la realizzazione dell’impianto, ossia un ambito agricolo in cui non si rileva la presenza di insediamenti rurali, si ravvisa la necessità che gli enti coinvolti nella CdS, competenti in materia, valutino e si esprimano su quanto disposto dalla citata DAL della Regione Emilia-Romagna n. 51/2011 in merito al progetto in esame.

Tutto ciò premesso e considerato, alla luce della complessità del progetto presentato, delle richieste di integrazioni avanzate, e alle integrazioni trasmesse ed analizzate, si ritiene che

#### **Il nulla osta al rilascio del permesso di costruire in oggetto sia subordinato**

1. all’ottenimento di un parere che attesti l’effettiva natura agricola dell’attività da parte degli enti competenti in materia, coinvolti nell’iter decisionale
2. all’accertamento del rispetto dei contenuti della DAL regionale n. 51/2011 nel suo complesso

Il Permesso di Costruire C03/2024 sarà rilasciato, come endoprocedimento, in caso di conclusione positiva dell’iter autorizzativo, solo una volta forniti gli atti notarili attestanti i titoli reali del richiedente sia in termini di disponibilità del suolo sia in termini di capacità edificatoria per realizzare l’impianto, come stabilito dal comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003

Dato atto che l'opera di cui alla richiesta di permesso di costruire ricade nei casi di esonero dal contributo di costruzione, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, il rilascio del PdC C03/2024 è subordinato altresì alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo di vincolo di destinazione d’uso dell’impianto per le costruzioni in territorio rurale che contenga esplicitamente il vincolo di asservimento dei terreni necessari alla realizzazione dello stesso.

**b) Rilascio del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01 per di un nuovo metanodotto con annesse aree impiantistiche a servizio dell'impianto per la produzione di biometano C04/2024**

Visto il progetto depositato, e le relative integrazioni, finalizzato a fornire le necessarie indicazioni tecniche relative alla richiesta di permesso di costruire di una infrastruttura di connessione (metanodotto) che consente l'immissione in rete del biometano prodotto dal sopra citato impianto attraverso l'esistente rete di trasporto del gas naturale della SNAM Rete Gas S.p.A.

Il tracciato proposto attraversa appezzamenti di terreno a destinazione agricola catastalmente identificati dai mappali 49, 48 e 1 del foglio 23 e dai mappali 98, 18, 17, 93, 92 del foglio 16 del Comune di Sarmato (PC).

Tra i lavori per la realizzazione dell'opera è previsto anche l'adeguamento della strada sterrata esistente (che da via Sacchello porta al punto di prelievo) con interessamento anche dei mappali 290, 236, 325 e 271 del foglio 16.

Tra i sopra citati terreni, quelli posti a nord della via Emilia, rientrano negli "Elementi di rilevanza sovralocale della Rete ecologica" e sono classificati come "Ambiti destrutturati" normati dall'art. 31 del PSC.

Premesso che tale articolo al comma 12 lettera b) recita: "gli interventi infrastrutturali sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC e comunque se accompagnati da adeguati interventi di mitigazione e di compensazione [...]", si precisa che

**Il nulla osta al rilascio del permesso di costruire in oggetto è subordinato all'approvazione della variante agli strumenti urbanistici P.S.C. e R.U.E, ovvero all'ottenimento dei pareri favorevoli a tali varianti da parte degli enti competenti coinvolti nella procedura** di rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano in esame.

Il Permesso di Costruire C04/2024 sarà rilasciato, come endoprocedimento, in caso di conclusione positiva dell'iter autorizzativo e comunque prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica.

**c) Parere per variante agli strumenti urbanistici P.S.C. e R.U.E. (metanodotto connessione);**

Vista la documentazione depositata, viste le integrazioni e precisazioni trasmesse a seguito di formale richiesta dell'ente scrivente e preso atto della redazione del POC stralcio, per quanto di competenza comunale,

**in merito alla variante agli strumenti urbanistici P.S.C. e R.U.E., si esprime parere favorevole condizionato al superamento delle seguenti riserve**

1. Nell'ambito interessato dal tracciato di metanodotto in progetto, il PSC individua sulla tavola T06 una formazione lineare vegetazionale; al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali presenti, nella fase attuativa degli interventi previsti, risulta necessario il rispetto delle disposizioni dell'art. 55 delle Norme del PSC.
2. Nell'ambito interessato dal tracciato di metanodotto in progetto il PSC individua sulla tavola T07 un tratto di viabilità storica; nella fase attuativa degli interventi previsti, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65 delle Norme del PSC.
3. Nell'ambito interessato dal tracciato in progetto la Tavola A6 "Schema direttore rete ecologica" del PTCP (art. 67 delle Norme) individua un ambito destrutturato che il Comune ha provveduto a definire nel PSC (Tav. 04) disciplinandolo all'art. 31 delle NTA. Premesso che il metanodotto comporta variante agli strumenti urbanistici comunali ai fini localizzativi, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 comma 12 lettera c) delle NTA di PSC che subordina l'ammissibilità dell'infrastruttura all'individuazione di specifici interventi di mitigazione e di compensazione da individuarsi nella documentazione di progetto.

Si richiede inoltre, di ricevere gli elaborati definitivi di Variante agli strumenti urbanistici

**d) Rilascio concessione scavi per realizzazione metanodotto su viabilità esistente;**

preso atto della documentazione trasmessa,

**nulla osta al rilascio dell'autorizzazione agli scavi su viabilità comunale.**

L'autorizzazione agli scavi, con le relative prescrizioni e le modalità di ripristino dei tratti stradali interessati, sarà rilasciata, come endoprocedimento, in caso di conclusione positiva dell'iter autorizzativo e comunque prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica

**e) Rilascio concessione per accesso carraio indiretto ad area impiantistica PIDA (foglio 23 mappale 1) da viabilità esistente (Via Sacchello);**

preso atto della documentazione prodotta, e appurato che il rilascio della concessione per l'accesso carraio in esame è integrato nel rilascio del PdC C04/2023, per quanto di competenza comunale e fatto salvo i diritti di terzi,

**nulla osta al rilascio della concessione per accesso carraio ad area impiantistica PIDA**

**f) Rilascio concessione per accesso carraio all'impianto di biometano da viabilità comunale esistente (Via Dell'Innovazione);**

preso atto della documentazione prodotta, e appurato che il rilascio della concessione per l'accesso carraio in esame è integrato nel rilascio del PdC C03/2023, per quanto di competenza comunale e fatto salvo i diritti di terzi,

**nulla osta al rilascio della concessione per accesso carraio all'impianto su via dell'Innovazione**

**g) Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 (area impianto biometano ricadente parzialmente in fascia tutelata - art. 142 – c.1 - bosco);**

preso atto della documentazione prodotta e preso atto del parere della Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, di cui alla nota 34.43.01/2745/2024 assunta agli atti con prot. 8226 del 23/09/2024, si precisa che **non si rende necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggista** in oggetto in quanto l'impianto non ricade all'interno dell'area vincolata.

**h) Assenso/valutazione sismica ai sensi della L.R. 19/2008;**

L'intervento in progetto prevede il deposito del progetto strutturale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2008 prima dell'inizio dei lavori e, in considerazione della complessità del progetto, lo stesso verrà trasmesso alla struttura tecnica provinciale per la valutazione degli aspetti strutturali.

Verifica di compatibilità sismica sui contenuti del procedimento, per quanto di competenza comunale si rilascia **assenso ai fini sismici ai sensi della L.R. 19/2008**

**i) Rilascio provvedimenti di competenza per l'AUA**

Per quanto riguarda l'endoprocedimento di Autorizzazione Unica Ambientale è di competenza dell'ente scrivente il rilascio del parere di competenza relativo alle matrici:



- emissioni in atmosfera

occorre trattare in maniera distinta le emissioni in atmosfera odorigene, per cui si rimanda agli enti competenti le valutazioni in merito e per cui si esprimono di seguito alcune considerazioni, e le emissioni in atmosfera (odorigene escluse) per le quali, in forza della tesi affermata dal Consiglio di Stato (con la sentenza Sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6117) per cui un impianto che produce biogas da biomasse (non smaltisce nè tratta rifiuti) non è in alcun modo qualificabile come industria insalubre, per quanto di competenza si esprime **parere favorevole** in merito alla compatibilità urbanistica, per le queste emissioni derivanti dall'attività in esame

- scarichi

appurato che si tratta di scarichi domestici, e che i medesimi sono sempre ammessi in pubblica fognatura, **il parere in merito è in capo al gestore della pubblica fognatura.**

- rumore

Richiamata la nota prot. 8312 del 25/09/2024 con cui veniva chiesto parere di competenza in merito al provvedimento in parola.

Preso atto dalla relazione tecnica prodotta che i valori d'immissione ed emissione della pertinente classe di zonizzazione acustica comunale risultano ampiamente rispettati per tutti i recettori sensibili identificati e che le apparecchiature caratterizzate da più alta emissione sonora sono alloggiati in container dotati d'isolamento acustico.

Per quanto concerne l'impatto acustico in attesa del parere richiesto, si rimanda alla relazione allegata all'istanza redatta da tecnico competente, e per quanto di competenza **non si rilevano motivi ostativi** in merito.

Consapevole che la competenza formale e tecnica della procedura in oggetto in capo all'Ente scrivente si limita ai pareri sopra espressi, tuttavia, in relazione al notevole impatto generale dell'impianto in esame sul territorio comunale e direttamente sulla cittadinanza, si ritiene doveroso formulare alcune considerazioni al fine di esaminare in modo completo e globale l'inserimento dello stesso nel Comune di Sarmato, con particolare riferimento al concetto di compatibilità e sostenibilità ambientale dell'insediamento all'interno del territorio comunale.

Sarmato negli anni scorsi e per un periodo prolungato, è stata oggetto di forti criticità riguardanti gli impatti odorigeni che attività, ancora presenti sul territorio, hanno causato generando segnalazioni e proteste, più che legittime da parte della popolazione.

Pur consapevole che l'impianto in progetto non tratta rifiuti, considerato che le emissioni odorigene sono ritenute come una delle più importanti cause di "malessere" della popolazione, con evidenti effetti anche sul contesto sociale, si ritiene utile, in questa fase autorizzativa, pur non entrandone merito di competenze tecniche di altri enti, rimarcare la necessità di porre grande attenzione su questo argomento

Nell'eventualità di una conclusione positiva dell'iter autorizzativo, **si chiede che, tra le prescrizioni dell'Autorizzazione unica vi sia la necessità che il gestore dell'impianto fornisca, prima dell'avvio, tutte le documentazioni necessarie attestati la procedura scelta da attuare in caso di emergenza con emissioni odorigene superiori a quella di progetto.** Tale disponibilità, tra l'altro, è già stata resa dal proponente per iscritto nella documentazione a corredo delle integrazioni richieste.

A tutto questo si aggiunge il tema relativo dell'aumento del numero di mezzi pesanti di trasporto in transito su strade di competenza comunale.

A rimarcare la problematica si riportano di seguito alcune valutazioni espresse nel parere del consulente tecnico dell'ente scrivente, CRPA:

*[...] Il progetto analizzato si delinea per non essere strettamente associato ad una attività zootecnica esistente ma acquisire effluenti zootecnici da diversi fornitori. La possibilità che possa sorgere competizione per gli effluenti zootecnici tra l'impianto di biometano altri impianti di digestione anaerobica realizzati e/o in fase di realizzazione è una criticità che va presa in considerazione prima della autorizzazione e realizzazione del progetto. La mancanza di una quota di effluenti zootecnici può infatti compromettere la capacità produttiva target, se non compensata con altre biomasse, e di conseguenza variare il risparmio di gas ad effetto serra (calcolati secondo la UNI 11567) rispetto alla tabella di alimentazione dichiarata nella relazione tecnica di processo. Tale criticità è da ricercare maggiormente in quelle biomasse che distano in modo significativo dall'impianto di digestione anaerobica (es. >20 km), perché potenzialmente più indicate per impianti di digestione anaerobica geograficamente più vicini al sito di produzione.[...]*

Senza entrare nel merito delle considerazioni espresse, le conclusioni a cui si arriva il consulente concretizzano la possibilità di un aumento del traffico previsto a progetto.

Pertanto, così come già dichiarato dal proponente per iscritto nella documentazione a corredo delle integrazioni richieste, in caso di rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, **si chiede che, tra le prescrizioni, venga previsto l'obbligo di inserire nei contratti con i fornitori e con gli utilizzatori del digestato:**

- **il divieto di utilizzo del passaggio a livello di via Po**
- **il divieto di passaggio dei mezzi pesanti sul ponticello posto sul rio corniolo nei pressi della piazzola ecologica comunale**
- **il divieto di transito sulla via Emilia dall 7.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 19.00**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Arch. Gallonelli Marco